

(N. 2042)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro *ad interim* dell'Africa italiana

(DE GASPERI)

col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — Una decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 11 dicembre 1950 stabilisce al paragrafo 5 che le scuole italiane in Libia nonchè l'amministrazione di esse vengano affidate all'Italia.

Conseguentemente, e in prosieguo, con scambio di lettere avvenuto il 5 gennaio 1951 tra il Rappresentante italiano dottor Gaia e il Rappresentante della British Administration Tripolitania (B. A. T.) Mister Blakley, vennero fissate le modalità per il passaggio delle scuole secondarie all'Amministrazione italiana a par-

tire dal 1° gennaio 1951. Il passaggio delle scuole elementari è previsto nel corso dell'anno.

Pertanto è acquisito che le scuole della Tripolitania cessano, dal punto di vista giuridico, di essere in territorio metropolitano, ma vengono a trovarsi nel territorio dello Stato indipendente arabo e quindi soggette alle norme legislative del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

Anche le scuole in Eritrea, attualmente gestite dall'Amministrazione britannica, quale

rappresentante delle Nazioni Unite, con la formazione dello Stato federale etiopico verranno ad essere nel corso del prossimo anno, site in territorio straniero, e presumibilmente affidate all'Amministrazione italiana.

Da quanto precede risulta evidente la necessità di disporre fin d'ora, a mezzo dell'unito disegno di legge, il trasferimento, a partire dal 1° luglio u. s. e cioè col presente esercizio finanziario, dell'amministrazione delle predette scuole dal Ministero dell'Africa italiana al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero.

Per la Tripolitania è stato preventivato sul presente schema un maggior onere di 300 milioni di lire oltre alla somma già stanziata sul bilancio dell'Africa italiana e che dovrà essere stralciata a favore del Ministero degli affari esteri.

Nel determinare l'onere si è in linea di massima considerato che al detto personale sarà attribuito il trattamento economico già goduto

finora, costituito da stipendio personale ed accessori, nonché un assegno di sede.

Lo scopo pertanto della legge, che ha carattere d'urgenza, è di evitare che vi sia soluzione di continuità nell'Amministrazione delle nostre scuole, soluzione di continuità che riuscirebbe tanto dannosa ai fini della cultura italiana in quelle zone, quanto pregiudizievole per il personale che si troverebbe nella impossibilità di percepire gli assegni dovutigli.

È anche da prevedere che le nostre scuole e le nostre istituzioni culturali in genere dovranno affrontare la concorrenza di scuole e istituzioni straniere di vario tipo, già sorte o che sorgeranno nei nuovi Stati.

Da quanto precede risulta evidente che l'Amministrazione degli esteri, la quale sarà responsabile dei predetti Istituti educativi, nei suoi nuovi compiti, non può nè deve essere colta alla sprovvista per mancanza di fondi, in un momento così delicato quale quello del mutamento dello stato giuridico internazionale delle nostre antiche Colonie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle scuole secondarie italiane della Libia è trasferita dal Ministero dell'Africa italiana al Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1° luglio 1951.

Art. 2.

La trattazione di tutti gli affari concernenti il funzionamento delle istituzioni culturali e delle scuole elementari della Libia nonché delle scuole secondarie ed elementari dell'Eritrea è trasferita, a decorrere dal 1° luglio 1951, dalla competenza del Ministero dell'Africa italiana a quella del Ministero degli affari esteri, il quale ne assumerà altresì l'amministrazione all'atto del passaggio al Governo italiano.

Art. 3.

Al personale addetto alle scuole secondarie italiane della Libia si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1951, le disposizioni contenute nel testo unico delle norme legislative nelle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

Art. 4.

Al personale addetto alle istituzioni culturali ed alle scuole di cui al precedente articolo 2 si applica lo stesso trattamento previsto

dall'articolo 3 dalla data in cui l'amministrazione delle istituzioni e scuole predette verrà assunta dal Governo italiano.

Art. 5.

La posizione del personale direttivo ed insegnante addetto alle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea fino a quando detto personale non sarà assoggettato alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, continua ad essere disciplinata dalle norme di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, ed alle successive modificazioni, esclusa peraltro la corresponsione della indennità coloniale prevista dalle norme stesse.

Art. 6.

Con decreti del Ministero del tesoro verrà provveduto al trasferimento al bilancio del Ministero degli affari esteri dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-52 relativi alle spese di cui alla presente legge.

Alla maggiore spesa di lire 300.000.000 annui, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte nell'esercizio 1951-52 con riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.